

e non può riguardare irregolarità verificatesi un decennio prima, quando era in vigore un'altra disciplina normativa che non prevedeva un termine equivalente, esigendosi invece per il controllo l'osservanza di un termine ragionevole.

Col quarto motivo di annullamento, la ricorrente asserisce che la pretesa della Commissione di porre a suo carico le somme in questione, dopo che sono trascorsi quindici — venti anni dall'irregolarità addotta, è caduta in prescrizione, a causa dell'eccessiva durata del procedimento, altrimenti sussisterebbe una violazione del principio della certezza del diritto.

Infine, col quinto motivo di annullamento, la ricorrente fa valere la circostanza che, quanto alle ipotesi 3, 4, 6, 8-13, non sussiste irregolarità, che in qualsiasi caso di recupero vige la regola del 24° mese di cui all'art. 31, n. 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e che conseguentemente l'imputazione delle somme corrispondenti relative ad un periodo molto oltre il 24° mese dalla comunicazione dei risultati del controllo è inficiata da vizio e dev'essere annullata.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 aprile 2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda/Commissione

(Causa T-159/09)

(2009/C 153/86)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portogallo) (rappresentante: avv. A. Magalhães e Menezes)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della Commissione 16 gennaio 2009, che respinge la domanda della ricorrente di sgravio di dazi all'importazione per un importo di 41 271,09 euro e che dispone la corrispondente contabilizzazione a posteriori.

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Tra il settembre 2003 e il febbraio 2005, la ricorrente ha importato diverse partite di gamberetti congelati dall'Indonesia per le quali ha chiesto lo sgravio dei dazi all'importazione a norma degli artt. 220, n. 2, lett. b), 236 e 239, n. 1, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992 n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (¹).

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato, quanto meno, le suddette disposizioni, in quanto: in primo luogo, non si è pronunciata in merito a tutti gli argomenti addotti dalla ricorrente nella sua domanda di sgravio di dazi all'importazione; in secondo luogo, ha fornito una motivazione insufficiente, erronea e incomprensibile; in terzo luogo, ha sbagliato nell'interpretare l'errore delle autorità indonesiane; e, in quarto e ul-

timo luogo, ha considerato provati fatti che in realtà non lo sono e il cui onere della prova spettava, in ordine successivo, alle autorità intervenute nel procedimento e mai alla ricorrente.

(¹) GU L 97, pag. 38.

Ricorso proposto il 21 aprile 2009 — Ilink Kommunikationssysteme/UAMI (ilink)

(Causa T-161/09)

(2009/C 153/87)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ilink Kommunikationssysteme GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: B. Schütze, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'impugnata decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 5 febbraio 2009, procedimento R 1849/2007-4, e

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ilink», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38 e 42

Decisione dell'esaminatore: parziale diniego della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (¹), poiché il marchio richiesto possiederebbe il carattere distintivo necessario e non sussisterebbe alcun imperativo di disponibilità.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Ricorso proposto il 3 aprile 2009 — Kitou/Garante europeo della protezione dei dati

(Causa T-164/09)

(2009/C 153/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Erasmia Kitou (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati

Conclusioni della ricorrente

- Constatare l'inapplicabilità del regolamento (CE) n. 1049/2001;
- in subordine, constatare l'errore di diritto nell'applicazione congiunta dei regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 45/2001;
- conseguentemente, annullare la decisione del GEPD 2008-0600;
- constatare che la domanda di accesso al documento non soddisfa i requisiti posti dal regolamento n. 45/2001;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Garante europeo della protezione dei dati con cui quest'ultimo aveva dichiarato che la divulgazione, in occasione di un procedimento giudiziario nazionale, di taluni dati concernenti la carriera della ricorrente all'interno della Commissione delle Comunità europee non sarebbe contraria alle disposizioni dei regolamenti nn. 45/2001 ⁽¹⁾ e 1049/2001 ⁽²⁾.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere che:

- la decisione impugnata è priva di fondamento, in quanto si baserebbe sul regolamento n. 1049/2001 che non sarebbe applicabile nel caso di specie, dato che la domanda di accesso non ha ad oggetto un documento ai sensi del regolamento n. 1049/2001, ma esclusivamente un dato personale;
- anche supponendo che i regolamenti nn. 1049/2001 e 45/2001 fossero applicabili congiuntamente al caso di specie, il convenuto ne ha fatto un'applicazione erronea ritenendo che i requisiti posti dal regolamento n. 45/2001, relativi al trattamento dei dati personali, fossero applicabili solo in caso di applicabilità dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, concernente l'accesso ai documenti;
- il convenuto ha disconosciuto le disposizioni del regolamento n. 45/2001, in quanto la domanda di accesso non avrebbe ad oggetto un documento né sarebbe fondata su alcuno dei requisiti di liceità del trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del regolamento n. 45/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 24 aprile 2009 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener and Shanghai Prime Machinery/ Consiglio

(Causa T-170/09)

(2009/C 153/89)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Shanghai, Cina) e Shanghai Prime Machinery (Shanghai, Cina) (rappresentanti: avv.ti K. Adamantopoulos e Y. Melin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui:
 - non è stato rispettato il termine di tre mesi ai fini della divulgazione dei risultati sullo status d'impresa operante in economia di mercato, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma;
 - respinge in modo ingiustificato la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato delle ricorrenti, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), primo trattino, prima frase, del regolamento di base;
 - respinge in modo ingiustificato la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato delle ricorrenti, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), primo trattino, seconda frase, del regolamento di base;
 - il suo contenuto si fonda su informazioni insufficienti, in violazione del dovere di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli aspetti pertinenti a ciascun caso individuale, come garantito dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi;
 - impone ai produttori che richiedono lo status d'impresa operante in economia di mercato un onere della prova non coerente con i principi generali del diritto comunitario, in particolare con il principio di sana amministrazione;